Attestazione del diritto di voto

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

In collaborazione con la
Conferenza svizzera dei Cancellieri di Stato

Impressum

Editore
Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici

Progetto e realizzazione
Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici

Testo
Cancelleria federale svizzera, Sezione dei diritti politici

Illustrazione
Jan Indermühle, Berna

3a edizione, aprile 2026

Indice

Introduzione 4

1 **Integrità della raccolta di firme** 6

2 **Il fattore tempo** 8

3 **Firme valide e nulle** 12

4 **Casi particolari** 18

5 **L'attestazione** 20

6 **Lista di controllo e strumenti** 26

7 **Basi giuridiche** 30

Introduzione

Permettere l'esercizio della democrazia diretta …
I diritti popolari costituiscono il fondamento della nostra democrazia diretta. La loro accessibilità consente a tutti i cittadini e tutte le cittadine di partecipare attivamente alla vita politica. Ciò accresce la fiducia nello Stato e rende la Svizzera una democrazia dinamica. I numerosi attori coinvolti contribuiscono a garantire l'esercizio dei diritti popolari. Un ruolo centrale in questo senso è svolto dai Comuni, i quali fanno sì che il diritto di voto sia attestato correttamente e quindi che sia assicurata la partecipazione politica.

… e garantire la fiducia
L'accessibilità dei diritti popolari e l'attuale sistema di raccolta e di controllo delle firme per le domande di referendum e iniziative popolari federali si sono dimostrati sostanzialmente validi. I Comuni forniscono un contributo importante in questo ambito poiché applicano sistematicamente le norme relative all'attestazione del diritto di voto, reagendo rapidamente in caso di anomalie. In questo modo garantiscono la fiducia nei processi di democrazia diretta.

Il promemoria «Attestazione del diritto di voto» si è affermato come ausilio e guida per i servizi che gestiscono i cataloghi elettorali. Anche la presente versione riveduta illustra le regole relative all'attestazione del diritto di voto e contiene liste di controllo che aiutano ad avere una visione d'insieme e a svolgere un'attestazione corretta anche in casi particolari. Indica inoltre come procedere in caso di sospetto di falsificazione e altre irregolarità connesse alla raccolta delle firme.

Un'attestazione corretta accresce la fiducia nei processi di democrazia diretta e contribuisce al contempo alla loro tutela.

Viktor Rossi

Cancelliere
della Confederazione

Danielle Gagnaux-Morel

Presidente della Conferenza
svizzera dei Cancellieri di Stato

1

Integrità della raccolta di firme

Di che cosa si tratta?
È fondamentale tutelare l'integrità della raccolta di firme per referendum e iniziative popolari federali: ciò significa riconoscere eventuali irregolarità relative alle firme raccolte e intervenire il più rapidamente possibile.

Il servizio responsabile del catalogo elettorale ha un ruolo centrale poiché, in quanto preposta al rilascio dell'attestazione del diritto di voto, è la prima autorità di controllo delle firme. Se, nell'ambito dei controlli emergono sospetti di possibili falsificazioni o altre irregolarità (p. es. raccolta di firme senza mandato del comitato), è estremamente importante reagire immediatamente.

In caso di dubbio: chiarire
Si nota qualcosa di insolito in relazione a determinate firme? Vi sono ad esempio dei dubbi sul fatto che una persona abbia veramente firmato un referendum o un'iniziativa popolare?

In questi casi è opportuno che il servizio proceda a primi **chiarimenti**, a seconda delle modalità previste dalla Città o dal Comune. In particolare, è possibile chiedere direttamente alla persona interessata se ha effettivamente firmato la domanda di referendum o l'iniziativa popolare. Sebbene approssimativo, per un primo confronto delle grafie è possibile ricorrere anche ad altri documenti disponibili presso il Comune; per questo trattamento dei dati sono applicabili le disposizioni cantonali concernenti la protezione dei dati, che devono essere rispettate di conseguenza.

Tali chiarimenti devono essere effettuati soltanto in casi evidenti di dubbio. È inoltre opportuno procedere con tatto e sensibilità.

Si noti che tali chiarimenti rispondono unicamente a indizi di possibili irregolarità. In ogni caso occorre **comunicare** le anomalie alla Cancelleria federale affinché svolga ulteriori accertamenti.

Informazioni e raccomandazioni complementari si trovano nella guida «chiarimenti presso gli aventi diritto di voto» disponibile al seguente indirizzo: *bk.admin.ch/guida*. La guida è intesa come **una forma di ausilio** e non costituisce un'istruzione o una lista di controllo.

Inviare una segnalazione
Se durante il controllo delle firme si dovesse riscontrare qualcosa di sospetto o delle anomalie, **comunicarlo immediatamente alla Cancelleria federale mediante il modulo di segnalazione online**: *bk.admin.ch/form-sign-ini-ref*.

Segnalare nel modulo se si è già proceduto a chiarimenti.

Queste segnalazioni permettono alla Cancelleria federale di ottenere un quadro completo e aggiornato della situazione. La Cancelleria federale prenderà immediatamente contatto con il servizio che ha effettuato la segnalazione per chiarire come procedere.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina 15.

Altre possibilità di intervento da parte dei Comuni
I Comuni possono sporgere denuncia per corruzione elettorale secondo l'articolo 281 o per frode elettorale secondo l'articolo 282 del Codice penale.

Guida chiarimenti presso gli aventi diritto di voto

bk.admin.ch/guida

Modulo di segnalazione

bk.admin.ch/form-sign-ini-ref

2

Il fattore tempo

Disbrigo immediato – rinvio tempestivo

Le liste delle firme devono essere attestate **tempestivamente** e rinviate **senza indugio** al mittente.

Attenzione: in linea di principio **ogni persona avente diritto di voto** può depositare liste di firme, non solo un comitato. Quest'ultimo può inoltre **incaricare terzi** di raccogliere le firme o di ottenere le attestazioni del diritto di voto.

Le liste devono essere rinviate al rispettivo **mittente**; in casi particolari, su espressa istruzione del Cantone o della Cancelleria federale, è possibile derogare a tale disposizione.

Prestare attenzione a restituire le liste al **mittente corretto**: segnatamente in caso di referendum facoltativi più comitati possono raccogliere firme contemporaneamente.

Comunicare immediatamente alla Cancelleria federale mediante il **modulo di segnalazione** (pag. 15) se vi sono **dubbi** sul fatto che il mittente delle firme **agisca nell'interesse del comitato o dei firmatari**.

Sono **pervenute per errore liste di firme** che avrebbero dovuto essere **controllate da un altro Comune**? È possibile inviarle direttamente al Comune di competenza o rinviarle al mittente con una relativa nota.

Bollo d'entrata o annotazione

Non appena ricevono le liste, i servizi competenti per l'attestazione del diritto di voto si tutelano apponendo il **bollo d'entrata** su ogni lista (e non soltanto sulla lettera di accompagnamento), la sigla del ricevente o un'annotazione equivalente. In tal modo è possibile risalire alla data di ricezione delle liste in caso di reclamo o ricorso.

Le liste di firme ricevute vanno **numerate progressivamente per ogni raccolta**. È opportuno attribuire una propria numerazione indipendente da quella già eventualmente utilizzata dal comitato.

Data determinante per l'attestazione del diritto di voto

La data determinante per il rilascio dell'attestazione del diritto di voto è il giorno in cui la lista delle firme è depositata alla cancelleria comunale: chi risulta iscritto nel catalogo elettorale in tale giorno ottiene l'attestazione del diritto di voto. Anche per questo motivo è importante apporre su ogni lista il bollo d'entrata.

Termine per la raccolta delle firme: iniziative popolari e referendum in corso

Quali sono le iniziative popolari e i referendum per cui si stanno raccogliendo le firme? Quando scade il termine per la raccolta delle firme? Tutte le date e la designazione corretta delle iniziative popolari e dei referendum sono consultabili all'indirizzo: *bk.admin.ch/iniziative* e *bk.admin.ch/referendum*.

Attenzione: talvolta i comitati indicano nelle liste delle firme scadenze proprie. Queste servono all'organizzazione interna e non sono da confondere con i termini previsti dalla Costituzione.

Se il tempo stringe – Posta A

I servizi responsabili del catalogo elettorale devono rinviare le attestazioni del diritto di voto al mittente **al più tardi tre giorni prima della scadenza** del termine ufficiale per la raccolta delle firme. Se le liste non sono ritirate allo sportello, devono essere inviate per **posta A**, o, per maggiore sicurezza, per **posta A Plus**. Gli invii per **posta B** devono essere spediti **al più tardi dieci giorni prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme**. Questi termini sono il limite massimo che deve essere assolutamente rispettato.

È possibile che le liste delle firme arrivino al servizio competente **meno di tre giorni prima della scadenza del temine ufficiale per la raccolta** delle firme. In questo caso le attestazioni devono essere rilasciate immediatamente. Si consiglia di rinviare le liste attestate per **posta A Plus**. Nel caso in cui la consegna entro i termini non sia più possibile, si può offrire al mittente di **ritirare** le firme **allo sportello**. In tal caso è opportuno prendere contatto in modo tempestivo.

Attenzione: non è consentito l'invio elettronico di liste di firme per l'attestazione. Le firme pervenute in questo modo non andrebbero controllate e attestate poiché la Cancelleria federale non può considerarle valide.

Consegna di liste di firme dopo la scadenza del termine

Scaduto il termine di raccolta non è più possibile procedere all'attestazione di firme per un'iniziativa popolare o una domanda di referendum. In questo caso è però oltremodo importante apporre sulle liste ricevute il timbro con la data di ricezione. Queste liste devono essere conservate in modo sicuro fino alla riuscita o alla non riuscita ufficiale e definitiva dell'iniziativa poplare o della domanda di referendum, poi dovranno essere distrutte.

Termine per la raccolta delle firme, designazione corretta delle iniziative popolari e dei referendum

bk.admin.ch/iniziative

bk.admin.ch/referendum

Procedura per l'attestazione del diritto di voto

1

Apporre il bollo d'entrata e numerare la lista

Verificare il rispetto del termine per la raccolta delle firme e il titolo dell'iniziativa popolare o del referendum

2

Allestire l'incartamento

Predisporre un estratto del catalogo elettorale su carta o in formato elettronico per ogni iniziativa popolare o referendum

3

Trattare tempestivamente le attestazioni

Controllare ogni firma sulla base di un estratto aggiornato del catalogo elettorale

Iscrivere **il numero delle firme valide, timbrare, datare e firmare a mano** ogni lista

Eventualmente, rilasciare un'attestazione collettiva (v. pag. 21)

4

Rinviare immediatamente le attestazioni al mittente

Rinviare **immediatamente** al mittente

Se necessario, rinviare le liste per **posta A** o **posta A Plus** oppure farle ritirare dal mittente e chiedere una ricevuta

Gli invii per **posta B** sono ammessi soltanto fino a **10 giorni** prima della scadenza del termine per la raccolta delle firme

Importante: non possono essere fatturate **spese postali** o emolumenti

3 Firme valide e nulle

La nullità di una firma deve essere motivata mediante una decisione ufficiale.
Un'attestazione corretta è quindi il presupposto per la credibilità dei diritti popolari.

Visto per le firme valide

Una firma presente su una lista è valida soltanto se il Comune ne ha esaminato la legalità e l'ha contrassegnata con un visto **nell'apposita casella** (p.es. un segno di spunta).

Quando è valida una firma?

Tutti i campi di una lista per la raccolta delle firme per un'iniziativa o un referendum devono essere compilati. Cognome, nomi e firma sono **compilati a mano** (di proprio pugno).

Le firme per un referendum o un'iniziativa federale **non sono valide se**

- cognome e nomi
  (per quanto concerne l'uso di iniziali o altri casi particolari, v. pag. 18)
- firma

mancano o non sono scritti di proprio pugno.

Varianti autorizzate:

- la **data di nascita e l'indirizzo** possono essere compilati a mano, con la macchina da scrivere o digitalmente anche da terzi,
- il **segno di ripetizione** nella colonna riservata al indirizzo.

I responsabili del catalogo elettorale si trovano spesso a dover verificare moduli compilati in modo problematico, per esempio quando una stessa persona ha scritto diversi nomi o quando il campo riservato alla firma è stato compilato da una persona diversa da quella che ha riempito gli atri campi.

Principio:
Tutte le iscrizioni della lista che risultano **apparentemente** compilate **da una stessa persona** (in particolare nomi, cognomi e firma) sono in linea di massima da considerarsi non valide. Se si può presumere che almeno una firma è effettivamente autografa (p. es. nel caso di una persona che compili la lista per sé e per i propri famigliari) **una** firma deve essere attestata.

Norme speciali per persone incapaci di scrivere

Una eccezione è l'iscrizione di **persone aventi diritto di voto** che ad esempio a causa di una disabilità, una malattia o limitazioni dovute all'età sono **incapaci di scrivere**. Firmano un referendum o un'iniziativa popolare facendo scrivere il proprio nome e cognome, la data di nascita esatta e il loro indirizzo da un avente diritto di voto di loro scelta. La persona che presta tale aiuto nella colonna «firma autografa» scrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma autografa.
Altri casi particolari sono illustrati a pagina 18.

Obbligo di motivare le firme nulle

È altrettanto importante **individuare le firme nulle e motivare** tale decisione nell'apposito spazio. I codici dei motivi sono elencati a pagina 16.

Si prega di **non barrare** le firme nulle, in modo da facilitare i controlli e le analisi della Cancelleria federale in caso di anomalie. È sufficiente apporre il codice previsto per lo specifico motivo di nullità.

Le righe lasciate vuote sono invece da barrare. Se, ad esempio, in un elenco di cinque righe solo due sono compilate, le tre righe lasciate vuote devono essere barrate.

Attenzione alle firme ripetute!
Una persona può firmare ogni domanda di referendum o ogni iniziativa popolare una sola volta. Le firme ripetute devono essere contrassegnate con una «c» nella casella di controllo.

Per evitare firme ripetute è opportuno tenere traccia delle persone che hanno già firmato la domanda di referendum o l'iniziativa federale.

Attenzione: vi è un **rischio particolare** di firme ripetute in caso di referendum lanciati da **diversi comitati** contro lo stesso oggetto. Infatti, è possibile che per lo stesso referendum circolino liste per le firme molto diverse tra loro. In linea di principio, i comitati sono liberi di dare anche un proprio titolo alle liste. Determinante è però sempre il titolo ufficiale della legge o del decreto contro cui il referendum è stato lanciato (p. es. legge federale del / decreto federale del …). Questo titolo deve figurare sulle liste. Per evitare confusione e quindi firme ripetute che poi non vengono riconosciute, si raccomanda di registrare i referendum in banche dati con il loro titolo ufficiale.

Obbligo di conservazione

I documenti quali gli estratti stampati del catalogo elettorale o i file informatici devono essere conservati sottochiave e devono essere distrutti dopo **la riuscita o la non riuscita ufficiale e definitiva dell'iniziativa popolare o della domanda di referendum**. I dati devono essere cancellati anche nel caso in cui il termine di raccolta delle firme scade inutilizzato e pertanto l'iniziativa popolare o la domanda di referendum non riesce. Per questo trattamento dei dati sono applicabili le disposizioni cantonali concernenti la protezione dei dati, che devono essere rispettate di conseguenza.

Bisogna garantire che i dati siano distrutti o cancellati in modo **irreversibile**. Nel caso di dati digitali si devono utilizzare le funzionalità dei relativi software. Nel caso di dati fisici (in particolare gli stampati) si raccomanda ad esempio la distruzione tramite tritadocumenti e lo smaltimento conforme alle norme.

Le iniziative popolari federali e le domande di referendum riuscite sono reperibili su Internet al seguente indirizzo: *bk.admin.ch/iniziative* e *bk.admin.ch/referendum*. Sono inoltre pubblicate sul Foglio federale.

Diritto d'accesso

Il trattamento dei dati nell'ambito dell'attestazione del diritto di voto sottostà al diritto cantonale sulla protezione dei dati. Sulla base delle disposizioni previste, gli aventi diritto di voto possono esercitare il loro **diritto d'accesso** e richiedere al servizio responsabile del catalogo elettorale informazioni riguardo alle loro firme per le domande di referendum e iniziative popolari. Pertanto, qualora una persona chieda se è già registrata nel sistema come firmataria di una determinata domanda di referendum o di un'iniziativa popolare, **il servizio è tenuto a fornire l'informazione richiesta**.

Iniziative popolari e
referendum riuscite
e non riuscite

bk.admin.ch/iniziative

bk.admin.ch/referendum

Casi sospetti e anomalie

Segnalare casi sospetti e anomalie
Se in sede di attestazione del diritto di voto si riscontra qualcosa di sospetto o anomalo, occorre procedere con i consueti controlli (indicando i motivi di nullità) e segnalare tempestivamente il caso alla Cancelleria federale mediante l'apposito **modulo online**:
bk.admin.ch/form-sign-ini-ref.

Conservare le liste sospette. La Cancelleria federale contatterà il servizio competente quanto prima per fornire ulteriori informazioni riguardo alle fasi successive.

Possibili casi sospetti:
- Ripetersi di iscrizioni con grafia identica o molto simile (d).
- Ripetersi di firme (c)
- Ripetersi di firme di persone decedute o partite (f3 oppure f4).
- Numerose persone non identificabili (b)
- Ripetersi di date di nascita errate (h)
- Cognome, nome e/o firma sono ripetutamente non autografi (e)
- Errori ortografici evidenti, ad esempio nel nome o nell'indirizzo

Questi sono esempi. Il modulo di segnalazione è strutturato in modo generico affinché si possa descrivere il caso concreto. È possibile inoltre segnalare anomalie emerse al di fuori delle liste di firme (p. es. sospetto di raccolta di firme senza mandato da parte del comitato).

Ulteriori informazioni sul modulo di segnalazione sono contenute nella **guida** disponibile all'indirizzo: *bk.admin.ch/form-sign-ini-ref*

Modulo di segnalazione,
segnalare anomalie

bk.admin.ch/form-sign-ini-ref

Codici per indicare i motivi di nullità validi per tutta la Svizzera:

a. illeggibile;
b. non identificabile;
c. firma ripetuta;
d. di stessa mano;
e. cognome e/o nomi e/o firma non autografi;
f. non figura nel catalogo elettorale – precisare il motivo:
  f1. nessun diritto di voto in materia federale (p. es. privo di cittadinanza svizzera),
  f2. minorenne,
  f3. non (più) domiciliato nel Comune (partito),
  f4. deceduto,
  f5. mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC),
  f6. al momento dell'attestazione, il firmatario non ha diritto di voto nel suo Comune nonostante vi risieda (p. es. dimorante settimanale);
g. manca la firma autografa;
h. data di nascita errata;
i. firma già barrata al momento del deposito della lista presso il Comune.

Ulteriori spiegazioni concernenti i codici da impiegare

Occorre prestare attenzione ai **casi particolari** (p. es. indirizzo inesatto, iniziali o trasloco all'interno del Comune) di cui alla pagina 18.

a. La scrittura non può essere decifrata e dunque il firmatario non può essere identificato con certezza.

b. Il firmatario non può essere identificato con certezza, ad esempio perché l'indirizzo è errato o non è indicato.

c. Una persona ha già firmato la domanda di referendum o l'iniziativa popolare: per ogni domanda di referendum o iniziativa è valida soltanto la prima firma apposta.

d. Nelle iscrizioni su una lista di firme o su più liste di firme la scrittura è chiaramente la stessa.

e. Cognome, nomi e/o firma non sono scritti a mano e non sono autografi p. es. perché sono stati scritti con la macchina da scrivere o digitalmente. Questo codice si applica anche nel caso in cui i cognomi sono indicati con il segno di ripetizione.

f. Non figura nel catalogo elettorale perché alla data determinante (bollo d'entrata, v. pag. 8 e 9):
  f1. il firmatario non ha il diritto di voto in materia federale, ad esempio nel caso in cui non abbia la cittadinanza svizzera,
  f3. il firmatario non è (più) domiciliato nel Comune, ad esempio perché si è trasferito,
  f5. il firmatario è sottoposto a mandato precauzionale convalidato poiché incapace di discernimento (cfr. art. 360 segg. CC) o è sotto curatela generale secondo l'articolo 398 CC,
  f6. il firmatario pur essendo domiciliato nel proprio Comune non ha diritto di voto, come ad esempio nel caso di un Comune di soggiorno (dimorante settimanale).

g. I dati sulla persona sono stati completati ma manca la firma.

i. Una firma è già stata barrata al momento del deposito della lista presso il Comune.

4 Casi particolari

Data di nascita o indirizzo inesatti

Di regola, sulla lista delle firme si appone la **data di nascita esatta** e non solo l'anno, altrimenti la firma è tendenzialmente nulla. È possibile derogare a questa regola se vi è la certezza che la firma proviene effettivamente dall'avente diritto di voto. L'iscrizione del firmatario deve essere **considerata nulla** in caso di data di nascita **errata**.

In linea di principio, ciò vale, per analogia, anche per i dati concernenti **l'indirizzo**: esso deve essere indicato in modo **completo** (via e numero civico) e **corretto**. Il diritto di voto può essere attestato se manca invece soltanto il numero civico, o una sua parte (p. es. 17 invece di 17A), e la persona può essere facilmente identificata con certezza.

Come trattare le iniziali e i nomi usuali

In linea di principio devono essere indicati nomi e cognomi completi. Se la persona può essere facilmente identificata con certezza, è possibile attestare il diritto di voto anche se sono indicati **nomi usuali** (p. es. Heidi Meyer invece di Adelheid Meyer).

Se invece sono apposte soltanto le **iniziali** (p. es. A. Meyer) la firma deve essere dichiarata nulla (codice: e).

Famiglia

Può accadere che, ad esempio, una persona compili la lista delle firme per i suoi famigliari o per le persone con cui convive. Queste firme sono in linea di principio da dichiarare nulle (codice: d). Se tuttavia si può presumere che almeno una sia effettivamente autografa, **la firma in questione** deve essere attestata.

Trasloco all'interno del Comune e cambiamento di nome

Se una persona avente il diritto di voto **trasloca all'interno del proprio Comune** dopo aver firmato la domanda di referendum o l'iniziativa popolare e questa persona è identificabile con certezza, il suo diritto di voto può essere attestato.

Lo stesso vale in caso di **cambiamento di nome**: il diritto di voto può essere attestato se nel frattempo la persona si è sposata o ha cambiato ufficialmente il suo nome o cognome per altri motivi ed è identificabile con certezza.

Non è necessario apportare correzioni alle liste delle firme.

Aggregazioni di Comuni

Occorre evitare che la stessa persona firmi più volte la stessa iniziativa o lo stesso referendum. Ogni Comune dovrebbe tenere una lista degli elettori (su carta o su file) in cui è stralciato il nome del firmatario. Dopo la fusione, tali liste possono essere confrontate.

Svizzeri all'estero

Anche gli Svizzeri all'estero possono firmare un referendum o un'iniziativa popolare in materia federale. Nella colonna «indirizzo» indicano il loro indirizzo **all'estero** (incluso il numero postale di avviamento, il luogo di domicilio e lo Stato) e compilano **le rubriche «Cantone, NPA, Comune» con i dati del loro Comune di voto in Svizzera**. L'indicazione dell'indirizzo all'estero fa sì che la persona responsabile del catalogo elettorale cerchi il firmatario nel **catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero**. Tale catalogo è gestito, secondo il Cantone, dai Comuni stessi o è centralizzato presso l'amministrazione cantonale. In questo caso la lista delle firme è da trasmettere all'ufficio preposto per il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero per l'attestazione. Se il firmatario non è iscritto nel catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero, la sua firma è dichiarata nulla.

Liste delle firme in romancio

Nei rapporti con le persone di lingua romancia anche il romancio è considerato lingua ufficiale della Confederazione. È quindi possibile raccogliere le firme per iniziative popolari in romancio. Il comitato d'iniziativa può anche chiedere la traduzione in romancio di un'iniziativa. In questi casi, seppur rari, il testo romancio dell'iniziativa è pubblicato nella versione tedesca del Foglio federale.

Segnalare le proprie correzioni

Se il Comune deve correggere una sua prima annotazione ai fini dell'attestazione del diritto di voto (p. es. una firma nulla), lo deve indicare chiaramente e ufficialmente. La persona competente può precisare la correzione a mano, firmarla e apporre il bollo ufficiale o una sigla.

5

L'attestazione

L'attestazione è la decisione ufficiale che accerta il numero di firme valide per lista. Il **bollo ufficiale**, la **data** e la **firma autografa della persona che ha trattato la lista** sono obbligatori. In caso di un numero elevato di liste è possibile rilasciare un'attestazione collettiva.

Il servizio competente decide chi effettua l'attestazione (p. es. segretario comunale, impiegato del controllo abitanti).

Attestazione per lista di firme

Una firma risulta attestata se la casella di controllo è compilata. La lista delle firme è attestata correttamente se:

1. il **numero di firme valide per lista** è iscritto nell'apposita riga della lista;

2. la persona che ha trattato la lista attesta l'avvenuto controllo mediante la **sua firma autografa**.

> ⚠ **Attenzione: i timbri facsimili e le firme elettroniche sono vietati;** qualora una lista presenti uno di questi vizi, tutte le firme in essa contenute sono considerate nulle (a scapito del comitato d'iniziativa o di referendum).

3. il **bollo ufficiale** del servizio preposto all'attestazione è obbligatorio. In mancanza di esso, la funzione ufficiale dell'attestatore responsabile deve essere aggiunta a mano accanto alla firma autografa;

4. il luogo e la **data** dell'attestazione del diritto di voto sono indicati sulla lista.

Sicurezza per i Comuni

I Comuni devono tenere traccia di tutte le attestazioni rilasciate per i diversi referendum e iniziative fino alla riuscita o alla non riuscita ufficiale e definitiva (v. pag. 14 Firme ripetute).

Attestazione collettiva

Se occorre attestare più liste contemporaneamente, è possibile rilasciare un'**attestazione collettiva**; ciò **facilita il lavoro** del responsabile del catalogo elettorale poiché non deve apporre su ogni lista il bollo ufficiale e la firma autografa.

Lettera di accompagnamento

Per evitare che improvvisamente un numero elevato di firme debba essere considerato nullo, l'attestazione collettiva redatta su una lettera di accompagnamento deve rispettare **prescrizioni formali rigorose**.

1. Un'attestazione collettiva è rilasciata mediante una lettera di accompagnamento con l'**intestazione del Comune. La lettera del Comitato non è idonea a tale scopo.**
2. **Nell'oggetto** vanno **specificati il titolo corretto e completo** dell'iniziativa popolare o del referendum e la data di pubblicazione nel Foglio federale. Nel caso dei referendum è necessario indicare anche la data della decisione presa dall'Assemblea federale.
3. L'attestazione collettiva contiene:
   - **i numeri delle liste di firme interessate** (v. pag. 23),
   - **il numero delle firme valide e di quelle nulle**,
   - **la firma autografa dell'attestatore responsabile**,
   - **il bollo ufficiale**,
   - **la data**.

I modelli per le attestazioni collettive sono disponibili al seguente indirizzo: *bk.admin.ch/modelli*

> ⚠ **Attenzione:** anche nel caso di attestazioni collettive devono essere **verificate tutte le iscrizioni di ogni lista**. Se il diritto di voto è attestato, si appone il visto nel campo di controllo. Se non è attestato, è necessario apporre il codice che indica il motivo di nullità.

Modelli per le attestazioni collettive

bk.admin.ch/modelli

Modello per una corretta attestazione collettiva:

Comune ..... (intestazione)

Attestazione collettiva

Concerne: Iniziativa popolare federale
« ..... »
(Titolo dell'iniziativa popolare e data della sua pubblicazione nel Foglio federale)

Referendum contro la legge federale / la modifica de ..... **della legge federale del** ..... **su** .....
.....
(Titolo esatto dell'atto legislativo con la data della decisione dell'Assemblea federale; indicare anche la data della pubblicazione nel Foglio federale)

Fondandosi sugli articoli 62 capoverso 4 e 70 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici e sull'articolo 19 capoverso 3 dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici, nonché sulle istruzioni del 27 giugno 1978 della Cancelleria federale, il servizio competente del Comune summenzionato attesta che le ..... (numero) liste con i numeri da ..... a ..... qui appresso contengono complessivamente ..... (numero) firme valide e ..... (numero) firme nulle di cittadini aventi diritto di voto in materia federale che esercitano i loro diritti politici nel Comune succitato.

Bollo ufficiale: ……

Il responsabile dell'attestazione:
Firma autografa: .....
Funzione ufficiale: .....
Luogo: .....
Data: .....

Numerare le liste
Le **liste delle firme** trattate sono **numerate in modo progressivo per ogni raccolta**. Affinché sia possibile stabilire quale attestazione collettiva concerne quali liste è opportuno effettuare questa numerazione indipendentemente da un'eventuale numerazione effettuata dal comitato.

Legare saldamente – se necessario con lo spago
Le lettere di accompagnamento e le liste delle firme devono essere raggruppate e legate insieme saldamente. L'attestazione collettiva è posta **in cima** ed è unita a queste ultime mediante **graffette, spago, piombatura o sigillatura**. I pacchi così ottenuti non devono disfarsi durante il trasporto, altrimenti vi è il rischio che numerose firme debbano essere dichiarate nulle.

Conservare le copie
Una copia di ogni lettera di accompagnamento deve essere conservata sino alla riuscita o alla non riuscita ufficiale e definitiva dell'iniziativa o del referendum. Tale procedura serve a tutelare il Comune in caso di controversia.

L'essenziale in breve

- Apporre il timbro con la data di ricezione sulla lista delle firme.
- Allestire una lista o un documento elettronico di aventi diritto di voto per ogni iniziativa popolare e ogni referendum.
- La lista delle firme deve adempiere tutte le condizioni legali.

MODELLO DELLA LISTA DELLE FIRME DI UNA INIZIATIVA POPOLARE FEDERALE

Pubblicata nel Foglio federale il .....

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.) che

la Costituzione federale del 18 aprile 1999 sia modificata come segue:

Art. ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
[1] .....
.....
.....
.....

[2] .....
.....
.....
.....
.....
[3] .....
.....
.....
.....
.....
[4] .....
.....

Disposizioni transitorie Art. 197

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto domiciliati nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 rispettivamente 282 del Codice penale con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Cantone:		Nap	Comune politico:		
N.	Cognome/Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: ..... [Nome e indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 aventi diritto di voto]

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Luogo: _____ Firma autografa: _____

Data: _____ Qualità ufficiale: _____

Bollo ufficiale:

Questa lista, anche se incompleta, dev'essere rinviata entro il ..... al comitato d'iniziativa: [indirizzo], il quale provvederà per l'attestazione del diritto di voto.

Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: .....

Codici per indicare i motivi di nullità:

a. illeggibile;
b. non identificabile;
c. firma ripetuta;
d. di stessa mano;
e. cognome e/o nomi e/o firma non autografi;
f. non figura nel catalogo elettorale – precisare il motivo:
   - f1. nessun diritto di voto in materia federale (p. es. privo di cittadinanza svizzera),
   - f2. minorenne,
   - f3. non (più) domiciliato nel Comune (partito),
   - f4. deceduto,
   - f5. mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC),
   - f6. al momento dell'attestazione, il firmatario non ha diritto di voto nel suo Comune nonostante vi risieda (p. es. dimorante settimanale);
g. manca la firma autografa;
h. data di nascita errata;
i. firma già barrata al momento del deposito della lista presso il Comune.

Il cognome e i nomi devono essere scritti interamente. I segni di ripetizione **non sono ammessi**.

Attenzione: individuare le firme ripetute.

Il numero deve indicare soltanto le firme **valide**.

Cognome, nomi e firma sono scritti a mano e sono autografi.

Visto o motivo della nullità (v. «codici»)

Firma **manoscritta**

Bollo: **Obbligatorio!**

Attenzione ai fogli strappati: fronte e retro devono essere completi. Se mancano gli elementi prescritti per legge la Cancelleria federale – preposta alla verifica – dichiara le firme nulle.

Controllo finale:
tutti i campi sono compilati?

6

Lista di controllo e strumenti

Lista di controllo per l'attestazione del diritto di voto

Termini e organizzazione

- [ ] Apporre il timbro con la data di ricezione sulle liste delle firme e numerarle.

- [ ] Il termine per la raccolta delle firme è verificato.
  - [ ] Rilasciare tempestivamente le attestazioni e rinviarle senza indugio al mittente:
    - [ ] · al più tardi 10 giorni prima della scadenza: almeno per posta B o, d'intesa con il mittente, consegnarle direttamente al mittente;
    - [ ] · al più tardi 3 giorni prima della scadenza: per posta A o A PLUS o, d'intesa con il mittente, consegnarle direttamente al mittente;
    - [ ] · meno di 3 giorni prima della scadenza: consegnarle direttamente al mittente o, d'intesa con il mittente, spedirle per posta A PLUS;
    - [ ] · se il termine di raccolta è già scaduto: conservare le liste fino alla riuscita o alla non riuscita ufficiale e definitiva e poi distruggerle.

- [ ] Per ogni referendum o iniziativa popolare tenere un file di dati.
  - [ ] Se necessario crearne uno nuovo.
  - [ ] Controllo per evitare firme ripetute.

Controllo delle firme

- [ ] Tutte le caselle di controllo sono compilate?
  - [ ] Una firma è convalidata con il visto se:
    - il firmatario è iscritto nel catalogo elettorale alla data determinante (bollo d'entrata, v. pag. 8 e 9),
    - il cognome, i nomi e la firma sono autografi.
  - [ ] Per le firme nulle indicare il motivo nella casella di controllo.

    Se ha dovuto modificare una sua annotazione, il servizio responsabile indica chiaramente le correzioni.

    Anomalie o sospetti segnalarli immediatamente tramite il **modulo online** e conservare le liste interessate.

    Codici per indicare i motivi di nullità:

    a. illeggibile;
    b. non identificabile;
    c. firma ripetuta;
    d. di stessa mano;
    e. cognome e/o nomi e/o firma non autografi;
    f. non figura nel catalogo elettorale – precisare il motivo:
       f1. nessun diritto di voto in materia federale (p. es. privo di cittadinanza svizzera),
       f2. minorenne,
       f3. non (più) domiciliato nel Comune (partito),
       f4. deceduto,
       f5. mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) o sotto curatela generale (art. 398 CC),
       f6. al momento dell'attestazione, il firmatario non ha diritto di voto nel suo Comune nonostante vi risieda (p. es. dimorante settimanale);
    g. manca la firma autografa;
    h. data di nascita errata;
    i. firma già barrata al momento del deposito della lista presso il Comune.

Modulo di segnalazione, segnalare anomalie

bk.admin.ch/form-sign-ini-ref

Attestazione di singole liste

	Scrivere sulla lista il numero di firme valide.
	Firmare l'attestazione a mano.
	Timbrare l'attestazione o indicare la qualità ufficiale dell'impiegato comunale.
	Indicare il luogo e la data.

Attestazione collettiva per più liste

	Utilizzare la carta da lettere ufficiale del Comune e, eventualmente, il modello ufficiale per stilare l'attestazione collettiva.
	Indicare nell'oggetto il titolo corretto e completo dell'iniziativa popolare o del referendum e la data di pubblicazione nel Foglio federale. Nel caso dei referendum, indicare anche la data della decisione presa dall'Assemblea federale.
	Indicare il numero delle firme valide e di quelle nulle.
	Firmare a mano.
	Apporre il bollo ufficiale.
	Indicare la data.
	Numerare le liste delle firme interessate e indicare i numeri nella lettera di accompagnamento.
	Raggruppare l'attestazione collettiva e le liste delle firme (graffette, spago, sigillo) in modo che non possano essere separate durante il trasporto.
	Fare una copia della lettera di accompagnamento dell'attestazione collettiva e conservarla sino alla riuscita o alla non riuscita ufficiale e definitiva dell'iniziativa o del referendum.

Strumenti

Agli indirizzi indicati a margine sono disponibili il **modulo di segnalazione**, la **guida «chiarimenti presso gli aventi diritto di voto»** nonché il **modello per le attestazioni collettive** e altri modelli.

Per informazioni rivolgersi all'amministrazione cantonale o alla Cancelleria federale

Per qualsiasi domanda o problemi le persone preposte alle attestazioni di diritto di voto possono rivolgersi in ogni momento al servizio cantonale competente o alla Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale.

E-Mail: spr@bk.admin.ch
Tel.: 058 462 48 02

Per informazioni concernenti **referendum o iniziative cantonali** sono a disposizione i servizi competenti dell'amministrazione cantonale.

Modulo di segnalazione, segnalare anomalie

bk.admin.ch/form-sign-ini-ref

Guida «chiarimenti presso gli aventi diritto di voto»

bk.admin.ch/guida

Modelli

bk.admin.ch/modelli

7

RS 161.1
RS 161.11

bk.admin.ch/it-ldp-odp

Basi giuridiche

LDP = Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1)

Art. 60	Lista delle firme (referendum)
Art. 61	Firma
Art. 62	Attestazione del diritto di voto
Art. 63	Diniego dell'attestazione
Art. 68	Lista delle firme (iniziative popolari)
Art. 70	Disposizioni completive

ODP = Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (RS 161.11)

Art. 18*a*	Firma per gli aventi diritto di voto incapaci di scrivere
Art. 19	Attestazione del diritto di voto
Art. 26	Disposizioni completive

bk.admin.ch/it-ldp-odp

bk.admin.ch